# COMUNE DI GRATTERI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*********

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 02 DEL 22/04/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di aprile alle ore 11.00 in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma "jitsit.meet" su invito del Presidente del Consiglio diramato in data 15/04/2020 prot. 2014 si è riunito il Consiglio Comunale.

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente/Assente | In sede/ In videoconferenza |
|---|---|---|---|
| Brocato Rosaria | Presidente del Consiglio | Presente | In sede |
| La Duca Renato | Vice Presidente | Presente | In sede |
| Agostaro Cristina | Consigliere | Presente | In videoconferenza |
| Cirrito Nico | Consigliere | Presente | In sede |
| Drago Dario | Consigliere | Presente | In videoconferenza |
| Margiotta Stefania | Consigliere | Presente | In videoconferenza |
| Santoro Francesco | Consigliere | Presente | In videoconferenza |
| Serpegini Ciro | Consigliere | Presente | In videoconferenza |
| Tedesco Antonio | Consigliere | Presente | In sede |
| Tornabene Giacomo | Consigliere | Presente | In videoconferenza |

Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Presiede l'assemblea la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente del Consiglio (ai sensi dell'art. 39 1 lgs. 267/2000) e partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

*IL PRESIDENTE*

*introduce la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Guzzio Antonino e dà la parola a quest'ultimo che illustra il contenuto.*

*A seguito dell'illustrazione della proposta prende la parola il Consigliere Santoro il quale si chiede, venuto a conoscenza che la società "Ecologia e Ambiante" in liquidazione sta provvedendo tramite INPS alla trasmissione delle pratiche inerenti il TFR dei dipendenti, se in caso di debiti della società medesima, l'amministrazione interviene nel ripiano in base alla quota detenuta.*

*Chiede, inoltre, di tenere aggiornato il consiglio comunale su tale argomento.*

*Il responsabile del settore Finanziario specifiche che all'atto della predisposizione del nostro bilancio consuntivo si avrà contezza dell'eventuale debito.*

*Nessun altro chiede di intervenire, quindi il Presidente mette ai voti, per chiamata nominale, sia la proposta che l'immediata esecutività della stessa e dà atto che sono presenti 10 consiglieri che partecipano alla votazione.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'attuale emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dovuta alla pandemia di Coronavirus (Covid-19);

- Dato atto che l'emergenza sanitaria ha indotto il Governo ad adottare importanti e necessarie azioni di contenimento al fine di arginare la diffusione del Coronavirus;

- Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate sull'intero territorio nazionale misure importanti quali la sospensione delle attività commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, la sospensione dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti); la sospensione delle attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- Visto il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza*

*epidemiologica da COVID-19;*

- Richiamato, in particolare l'art. 73, comma 1. del D.L. 17.03.2020, n.18 che prevede quanto segue: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*";

- Richiamata, inoltre, la determina sindacale n. 5 del 15/04/2020, inerente le modalità per lo svolgimento della giunta e del consiglio comunale in videoconferenza;

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Udita la illustrazione posta in essere dal Responsabile del settore finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Effettuata la votazione – Presenti 10 e votanti n. 10

Ad unanimità di voti favorevoli manifestata per dichiarazione nominale e accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori appena nominati

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta presentata dal responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonino Guzzio avente ad oggetto " Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ss. mm. ii. Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019".

DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

La seduta viene sciolta alle ore 12.15.

IL PRESIDENTE

F.to Sig.ra Rosaria Brocato

Il Consigliere Anziano

F.to *Ciro Serpegini*

Il Segretario Comunale

*Catena Patrizia Sferruzza*

---

*Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,*

*ATTESTA*

*Che la presente dichiarazione:*

- *È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal* 27/4/2020 Reg Pub. n. 116
  *Primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge)*

*Che la presente dichiarazione è divenuta esecutiva il* _____

- *Decorsi 10 gg dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio*
- *Perché dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 L.R. 44/91.*

*Gratteri, lì* _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

_____

# COMUNE DI GRATTERI

## ( Città metropolitana di Palermo )

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

# DEL 20/02/2020

**Oggetto: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018.**

Richiamato il Decreto Legislativo n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, TUSP o Testo Unico), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

Richiamato il Piano di razionalizzazione della Societa' partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, ai sensi dell'art.1, commi 611 e ss della L.190/2014, approvato con Determinazione Sindacale n.06 del 26.3.2015 e con deliberazione di C.C. n.17 dell'8/4/2016 nonché la deliberazione di C.C. n.42 del 9/10/2017 concernente la " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs . 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.- Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016. "

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2018 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018;

Tenuto conto che l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1);

Considerato altresì che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il Comune possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- SOSVIMA SPA, Codice Fiscale 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B ( promozione sviluppo locale ) - quota di partecipazione del Comune 1,22%;

- SRR PALERMO PROVINCIA EST, Codice Fiscale Partita I.V.A. 06258150827, con Sede Legale in Piazza XXV Aprile, 1 - 90018 Termini Imerese (PA), , ( organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,575 %;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SPA, Codice Fiscale 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), ( Gestori di Pubblici Servizi rifiuti solidi urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,95%;

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2018 è stata effettuata in conformità alle indicazioni dettate dal MEF - Dipartimento del Tesoro – e dalla Corte dei Conti.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i;

- il Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, in base all'art. 20 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, così come risulta dalle Schede Allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di GRATTERI nelle società:

- SOSVIMA SPA, Codice Fiscale 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B ( promozione sviluppo locale ) - quota di partecipazione del Comune 1,22%;

- SRR PALERMO PROVINCIA EST, Codice Fiscale Partita I.V.A. 06258150827, con Sede Legale in Piazza XXV Aprile, 1 - 90018 Termini Imerese (PA), , ( organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,575 %;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SPA, Codice Fiscale 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), ( Gestori di Pubblici Servizi nel settore dei rifiuti ) - quota di partecipazione del Comune 0,95 %;

4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, Decreto Legge n. 90/2014, e s.m.i., convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it;

7. di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

8. di provvedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cremella effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio Comunale.

**Il Responsabile del servizio finanziario**

**( Guzzio Dott. Antonino )**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**dott. Guzzio Antonino**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**dott. Guzzio Antonino**

Dott.ssa Sfrazza

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COMUNE DI GRATTERI
★ 10 MAR 2020 ★
PROT N. 1375
CAT ___ CLASSE ___ FASC. ___

COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 1 del 09/03/2020

Oggetto: Parere reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del TUEL sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 20126 n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018."

Il sottoscritto Dott. Bonifacio Davide, Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri nominato con delibera n. 28 del 15 maggio 2017,

• Vista la Proposta di Deliberazione di cui in oggetto e la Relazione Tecnica allegata ricevute a mezzo PEC in data 27 febbraio u.s.;

• Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto Correttivo);

• Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

• Visto che le stesse possono essere detenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, e comunque nei limiti indicati al comma 1 dell'art. 4 e cioè per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

• Visto che le stesse possono essere detenute al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

• Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 comma 2 del T.U.S.P.;
3) siano previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. ovvero costituiscano:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) partecipazioni caratterizzate da necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) partecipazioni caratterizzate da necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

- Rilevato che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con propria deliberazione da inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti individuando quelle che devono essere alienate ovvero che possano essere oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione e che tale adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui l'ente locale non possieda alcuna partecipazione;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.S.P., la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000;
- Visto che nella Proposta di Deliberazione in oggetto e nella Relazione Tecnica allegata si attesta che "esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società Sosvima S.p.A., SRR Palermo Provincia Est S.C.p.A. e Ecologia e Ambiente S.p.A.;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi Dott. Antonino Guzzio;

Tenuto conto di quanto sopra il sottoscritto Revisore Unico dei Conti esprime parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Ribera, 9 marzo 2020

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Davide Bonifacio

# Patrimonio della PA

# Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

# Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.90/2014

## RELAZIONE TECNICA

**Dati relativi all'anno 2018**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 9/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2018, ha proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017.

L'art. 20, comma 4, del TUSP, prevede di procedere, entro il 31/12/2019, all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

L'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, tenuto conto di quanto contenuto nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni così come approvato dal Consiglio comunale con atto n.42 del 9/10/2017, tenendo altresì conto delle società che si trovano già in fase di liquidazione per le quali la partecipazione verrà mantenuta fino al completamento della procedura stessa di liquidazione.

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) emanate dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro viene redatta la presente relazione cosi' strutturata:

:: Prospetto che rappresenta i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di Gratteri e le società partecipate direttamente.

elenco delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Gratteri con indicazione degli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione.

- SOSVIMA SPA, Codice Fiscale 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B ( promozione sviluppo locale ) - quota di partecipazione del Comune 1,22%;

- SRR PALERMO PROVINCIA EST, Codice Fiscale Partita I.V.A. 06258150827, con Sede Legale in Piazza XXV Aprile, 1 - 90018 Termini Imerese (PA), ( organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,575 %;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SPA, Codice Fiscale 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), ( Gestori di Pubblici Servizi rifiuti solidi urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,95%;

Valutata la detenibilità della partecipazione o l'adozione di eventuali piani di razionalizzazione, si ritiene che debbano essere valutati anche altri aspetti quali la convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite la società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per l'ente della scelta, la necessità di razionalizzazione dei costi delle società, l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, l'impatto dei conti della società sul bilancio dell'ente, i rapporti debito-credito reciproci tra ente e società partecipata, già oggetto di analisi in sede di rendiconto di gestione, nonché la capacità dell'ente di imporre alla partecipata specifici obiettivi gestionali (collegandosi intimamente su questo punto con il controllo sulle partecipate previsto dal Tuel, basato sulla definizione di obiettivi e indicatori).

Nel caso in esame, va detto che tali valutazioni sono state effettuate per partecipazioni di modesta entità, che, come ricordato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 19/2017, in relazione a quest'ultime, infatti, dovrà sempre valutarsi l'opportunità del loro mantenimento alla luce dei parametri sopra indicati, considerando altresì la modesta capacità di incidenza dell'Ente sulla loro gestione, che ha reso impossibile la fissazione di obiettivi gestionali.

Come risulta dalla sopra riportata elencazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Gratteri, quest'ultimo non possiede quote di capitale sociale tali da permettere il controllo delle società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Si ritiene utile mettere in evidenza le partecipazioni in ATO5pa Ecologia e Ambiente spa ed SRR inserite nell'elenco delle partecipazioni, pur essendo enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica, obbligatori in forza di legge.

Sono ancora in corso le procedure di liquidazione della società Ecologia e Ambiente spa, non sono previste alienazioni di azioni delle altre società partecipate.

In questa nuova fase di analisi si è proceduto a verificare se ancora sussistenti le condizioni che rendono possibile il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente in essere e, per le società sotto indicate, si è rilevato che queste non rientrano nelle casistiche elencate al comma 2 dell'art. 20 e quindi possono essere mantenute:

- SOSVIMA SPA, Codice Fiscale 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B ( promozione sviluppo locale ) - quota di partecipazione del Comune 1,22%;

- SRR PALERMO PROVINCIA EST, Codice Fiscale Partita I.V.A. 06258150827, con Sede Legale in Piazza XXV Aprile, 1 - 90018 Termini Imerese (PA), ( organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,575 %;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SPA, Codice Fiscale 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D - 90018 Termini Imerese (PA), ( Gestori di Pubblici Servizi rifiuti solidi urbani )- quota di partecipazione del Comune 0,95%;